



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 15 del 01.07.2010

in vigore dal 18.07.2010



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 193.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
4. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - u) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - v) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, macchine da scrivere, da calcolo, fotorigeneratori, affrancatrici, macchine fotografiche;
 - w) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

- x) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - y) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica;
 - z) apparati di telesoccorso, attrezzature cimiteriali;
 - aa) elicotapie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, legatoria;
 - bb) impianti tecnologici, impianti e attrezzature antincendio, apparati e sistemi di difesa passiva, apparati e sistemi di videosorveglianza.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui al vigente regolamento in economia o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti:
- a) di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e custodia degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti);
 - b) di gestione e manutenzione in genere degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 - c) di manutenzione, collaudo e riparazione di tutti i beni mobili, inclusi autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore e biciclette;
 - d) di pulizia del vestiario, della biancheria e del corredo da guardaroba;
 - e) di progettazione grafica, stampa, litografia, editoria, fotografia, registrazione, ripresa video, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archiviazione ottica, trasposizione da supporto magnetico a cartaceo, di traduzione ed interpretariato, postalizzazione, stampa e rendicontazione inclusi quelli relative ad imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
 - f) divulgazione di bandi, ordinanze, comunicati ed avvisi attraverso mezzi di informazione anche radiotelevisivi, telematici e bollettini ufficiali;
 - g) di aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale;
 - h) di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti gli Enti locali;
 - j) di assistenza tecnica, noleggio, montaggio, smontaggio palchi ed altri impianti necessari allo svolgimento di pubblici spettacoli sia al chiuso che all'aperto;
 - k) di locazione a breve o medio termine di immobili o di immobili attrezzati per pubbliche selezioni, per convegni, congressi, o altre manifestazioni culturali o istituzionali, ove non siano disponibili idonei immobili comunali;
 - l) di organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
 - m) servizi completi di rinfresco per inaugurazioni, mostre, convegni, premiazioni, conferenze stampa, ed altre esigenze di rappresentanza;
 - n) di refezione scolastica;
 - o) di trasporto scolastico, di trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive; di trasporto degli utenti dei centri estivi e degli anziani per soggiorni marini o montani, ovvero gite organizzate; altri servizi di trasporto non continuativo per brevi tragitti all'interno del territorio comunale ed a carico dell'Ente;
 - p) di accertamento, liquidazione, riscossione di imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;



COMUNE DI ADRARÀ SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

- q) di noleggio di autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore, fotocopiatori ed altre attrezzature elettroniche, incluse quelle relative al controllo del traffico;
 - r) di sponsorizzazione e ricerca sponsor;
 - s) di sgombero neve, interventi antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
 - t) di allestimento e manutenzione della toponomastica e della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - u) di assistenza hardware e software;
 - v) di oneri per visite mediche del personale, assistenza ed altri servizi per la sicurezza sul lavoro;
 - w) di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti;
 - x) di gestione degli impianti di depurazione e degli scarichi fognari;
 - y) di organizzazione di soggiorno di anziani, minori e handicappati per i centri e i soggiorni estivi;
 - z) di pulizia di torrenti;
 - aa) di protezione civile;
 - bb) spese di allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni, etc.);
 - cc) spese postali, telegrafiche, telefoniche e per corrieri privati;
 - dd) onoranze funebri per cittadini non abbienti;
 - ee) prestazioni per i servizi socio-assistenziali e culturali;
 - ff) assicurazioni;
 - gg) spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali ed immobiliari, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
 - hh) servizi per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi del vigente regolamento o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 9, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. In ogni caso, l'affidamento a cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un intervento qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti sono stati affidati allo stesso soggetto interventi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00;
 - b) un intervento affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di fornitura o di esecuzione della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 9 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito o farne rinvio.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore (affidamento diretto) nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni, il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - d) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.
5. In ogni caso quando è consentito l'affidamento diretto, il responsabile del servizio può comunque ricorrere ad indagine di mercato, anche interpellando tre sole imprese.

Art. 12 - Atti della procedura



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.
2. L'offerta segreta è sempre obbligatoria nel caso di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 20.000,00, nonché a discrezione del responsabile del servizio quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
3. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 17, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 9 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
6. E' fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla indagine di mercato o che abbiano presentato offerta.
7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 9 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti o collaboratori dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

Art. 15 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente
 - c) mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - d) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - e) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 9 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 14, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 9, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 16 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice rispettivamente "Transazione" e "Accordo bonario".

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 - 93 30 03

Cod. Fiscale n.

00712970169

Fax 035 - 93 43 54

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 18 - Interventi d'urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 17 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 9 e 17, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 9 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 19 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 5, 6 e 13 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 9, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali la professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 9.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - I. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - II. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - III. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - IV. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - V. conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - VI. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

- VII. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 22 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 9, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 9, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 23 – Inadempimenti

- 1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Verifica e collaudo

Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 9, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

- 1. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 25 – Proroghe e rinnovi

- 1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
- 2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 11 e 12.
- 3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 11 e 12.
- 4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
- 5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

Art. 26 - Procedure contabili

- 1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e



COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

Cap. 24060 PROVINCIA DI BERGAMO Tel. 035 - 93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169 Fax 035 - 93 43 54

seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
